



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI
COMUNQUE DENOMINATI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI***

Art. 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici e privati, associazioni, imprese, società, organizzazioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma 1 costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Lamporecchio, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Il Comune di Lamporecchio, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione;
 - b) attività sportive e del tempo libero;
 - c) attività educative, formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
 - d) attività culturali, artistiche, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - e) attività diverse di impegno civile;
 - f) sviluppo economico e diritti dei consumatori;

- g) attività di protezione civile;
 - h) attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
 - i) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione;
 - j) iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
 - k) iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
 - l) attività di promozione del territorio e servizi turistici;
 - m) attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
 - n) attività volte al miglioramento ed all'innovazione delle aziende.
3. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Lamporecchio ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono per:
- a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate in via continuativa o ricorrente dal soggetto richiedente a beneficio della collettività, rientrate nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione.
 - b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, o comunque a beneficio della comunità locale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.
 - c) **Vantaggi economici** ogni forma di contributo indiretto, esenzione, sconto tariffario, agevolazione, utilizzo gratuito di spazi o attrezzature che l'Amministrazione concede.
 - d) **Collaborazioni**: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di co-promotore. Le collaborazioni sono

approvate dalla Giunta Comunale. Il richiedente la collaborazione dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della stessa, per cui si assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi.

2. In luogo o in aggiunta ai benefici economici di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, ambientali ed economiche, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 4

Esclusioni

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
- alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- ai contributi e vantaggi economici comunque denominati, relativi a materie ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
- ai contributi e ai vantaggi economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
- ai contributi e vantaggi economici alle scuole per funzioni istituzionali;
- alle quote associative;
- alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Lamporecchio a titolo di corrispettivo, di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere e organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e vantaggi economici:

- a) le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
- b) gli Enti del Terzo Settore, quali Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato come normativamente definiti, iscritti ai registri previsti dalla legislazione nazionale o regionale, con sede legale o sede operativa nel territorio comunale o che promuovono attività a beneficio della comunità locale
- c) Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, regionali e locali, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri normativamente previsti, aventi sede sul territorio comunale o che promuovano attività a beneficio della comunità locale
- d) altri enti di diritto privato, organizzazioni, comitati, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, operanti nei settori di cui all'art 4, purché sia statutariamente sancita l'assenza di finalità di lucro, aventi sede sul territorio o che promuovano attività con ricaduta locale.

2. Possono beneficiare del patrocinio non oneroso e della concessione di vantaggi economici, oltre ai soggetti sopra indicati, anche soggetti di diritto privato con finalità lucrative o commerciali, qualora promuovano iniziative ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o finalizzate a dare positivo risalto all'immagine del Comune. In tali casi il provvedimento di concessione dovrà motivatamente evidenziare i vantaggi derivanti alla comunità locale e l'interesse pubblico sotteso all'iniziativa.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge cariche elettive, funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi due anni nell'Ente.

Art. 6

Concessione di contributi ordinari

1. La concessione di contributi ordinari è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti, a tal fine l'Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel bando devono essere indicati:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

- e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici;
 - f) I criteri e le tempistiche che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo e le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione;
3. Il bando deve essere pubblicato sul sito del Comune e all'Albo Pretorio. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato attraverso altri canali di comunicazione del comune.
4. I soggetti interessati devono presentare una domanda, sui moduli predisposti per tale richiesta, al servizio competente per il settore di intervento per il quale è stato emanato il bando nei termini previsti dal bando medesimo.
5. La richiesta deve obbligatoriamente contenere:
- a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa/ attività, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di incidere sulla vita della comunità e /o di promuovere l'immagine del Comune;
 - b) il programma dell'iniziativa con l'indicazione di date, luoghi, orari dell'iniziativa/attività, n. partecipanti ipotizzato, la sua gratuità o meno e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - c) il contributo e/o vantaggio economico richiesto;
 - d) l'indicazione di eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;
 - e) Il quadro economico dell'iniziativa/ attività, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, l'eventuale esistenza di sponsor;
 - f) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
 - g) la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.
6. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, procederà come previsto dai singoli bandi relativamente a regolarizzazione della domanda e/o integrazione della documentazione.
7. I contributi ordinari vengono concessi con atto determinativo del Responsabile del settore competente.

8. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando per ciascuno di essi in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

9. Il contributo concesso può essere di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata tenuto conto della programmazione delle attività in relazione alle risorse a disposizione.

10. L'ammontare del contributo concesso non può comunque superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesse a contributo.

Art. 7

Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Per la concessione e quantificazione dei contributi ordinari vengono di norma seguiti criteri di carattere generale, quali, ad esempio, quelli di seguito elencati:

- grado di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- rilevanza territoriale dell'attività e ricaduta positiva sul territorio;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale riduzione degli impatti ambientali;
- coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
- rilevanza e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in rete fra più associati e/o soggetti;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone disabili.

2. Il responsabile della redazione dei bandi può provvedere ad individuare ulteriori criteri di valutazione, sia di carattere generale, che specifici per i vari settori di intervento, in relazione alle priorità e ai programmi annuali dell'Amministrazione.

3. L'ammontare complessivo dei benefici economici da erogare a sostegno delle attività medesime è stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Art. 8

Erogazione dei contributi ordinari

1. I soggetti beneficiari di contributo ordinario, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si è ottenuto il contributo, devono presentare al Responsabile di Area competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o delle attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.
2. Il responsabile del procedimento può effettuare verifiche, anche a campione, relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
 3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
 4. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere i contributi ordinari per i due anni successivi.
 5. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del/la Responsabile competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione completa prevista al precedente comma 1.
 6. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale il/la Responsabile competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso; analogamente in caso di spese documentate inferiori a quelle preventivate.
 7. Ai contributi si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, in via del tutto eccezionale, sulla base delle risorse disponibili in bilancio, nei medesimi settori di intervento di cui all'art. 2.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda, sui moduli predisposti per tale richiesta, al servizio competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento/inizio attività.
3. La richiesta deve obbligatoriamente contenere:

- a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa/ attività, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di incidere sulla vita della comunità e /o di promuovere l'immagine del Comune;
 - b) Il programma dell'iniziativa con l'indicazione di date, luoghi, orari dell'iniziativa/attività, n. partecipanti ipotizzato, la sua gratuità o meno e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - c) il contributo e/o vantaggio economico richiesto;
 - d) Il quadro economico dell'iniziativa/ attività, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, l'eventuale esistenza di sponsor;
 - e) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge.
4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda e/o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata e/o la documentazione non sia integrata entro il termine indicato, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza nessuna ulteriore comunicazione.
6. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
7. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'attività/iniziativa messa a contributo.

Art. 10

Concessione di altri vantaggi economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli altri vantaggi economici sono considerati contributi dell'importo corrispondente al valore economico del vantaggio economico concesso (es. contributo indiretto, utilizzo sale, impianti, attrezzature) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
2. L'utilizzo dei vantaggi economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato dall'atto di concessione.
3. La concessione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale secondo discipline e tariffario approvato di norma a titolo oneroso eccezionalmente, a

richiesta, può avvenire a titolo gratuito, qualora l'uso sia destinato a:

- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.

4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il vantaggio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

6. Il beneficiario assume la qualità di custode dei beni assegnati in uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso.

7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

8. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l'uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, il Dirigente dà luogo alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e - nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso - revoca la concessione disponendo inoltre l'esclusione del soggetto da eventuali concessioni future. La stessa disposizione si applica nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite.

Art.11

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi degli altri vantaggi economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative, apponendo le diciture che verranno comunicate nell'atto di concessione.

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 12

Decadenza

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo;
 - c) mancata presentazione del rendiconto.
2. Nel caso in cui l'iniziativa / attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia stata dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Art. 13

Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni.

Art. 14

Entrata in vigore e Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento è da considerarsi abrogata ogni precedente disposizione regolamentare con esso in contrasto.